

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1919-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SALERNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1966

Comunicata alla Presidenza il 25 novembre 1966

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966
(secondo provvedimento)

ONOREVOLI SENATORI. — Per poter provvedere, in via di urgenza, alle necessità inderogabili, conseguenziali agli eventi meteorologici, abbattutisi in molte zone del Paese, nell'autunno del 1966, il Governo veniva a trovarsi nella situazione di dover adottare misure straordinarie, idonee ad alleviare, a titolo di primo intervento, i più gravi disagi delle popolazioni colpite.

Con immediatezza assoluta interveniva, quindi, il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, portante modifiche al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Ma, poichè con tale provvedimento (di carattere straordinario e temporaneo per la sua limitazione al 31 dicembre 1968) la previsione del maggiore gettito tributario potrà aumentare al massimo a 200 miliardi, mentre non è, per ora, possibile prevedere l'ammontare dei mezzi finanziari occorrenti per la ricostruzione dei beni distrutti o danneggiati e per la completa ripresa delle attività economiche e produttive, lo stesso Governo, nel rinviare l'adozione di ulteriori provvedimenti di carattere fiscale (tra cui l'aumento di tributi diretti) ha cercato anche di reperire fondi dal bilancio ordinario, che nel 1966 si manifestò in netto miglioramento rispetto al preventivo.

Avvalendosi, quindi, delle risultanze dei titoli delle entrate per imposta sui redditi di ricchezza mobile, ammontanti (al mese di settembre 1966) ad oltre 80 miliardi in aumento delle originarie previsioni (secondo il prospetto delle entrate della Ragioneria generale dello Stato per i servizi del Ministero delle finanze) il citato decreto-legge ha disposto che « all'onere di milioni 43.000, derivante dall'applicazione del decreto 9 novembre 1966, n. 914, si provveda quanto a milioni 3.800 e a milioni 26.200, con riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, rispettivamente ai capitoli n. 3523 e n. 5381; e, quanto a milioni 13.000, con le maggiori entrate dipendenti dall'applicazione del decreto-legge recante modifi-

cazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione ».

I predetti prelievi (nei limiti delle disponibilità finanziarie contenute nei capitoli n. 3523 e n. 5381, come sopra iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro e relativi, appunto, a fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) riferendosi a fondi ancora non utilizzati, ne hanno consentito lo storno, che, avendo una destinazione specifica risultante dai rispettivi elenchi (allegati al bilancio) implicavano la immediata reintegrazione.

E ciò anche a causa del principio di rigidità del bilancio, che non consente l'apporto di nuovi tributi e di nuove spese nella legge di approvazione, ma ammette, invece, per esplicita norma costituzionale, che con ogni altra legge si possa provvedere all'onere di nuove o di maggiori spese con l'obbligo della indicazione dei mezzi per farvi fronte.

Emerge, pertanto, evidente la necessità della variazione di cui al disegno di legge n. 1919.

Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 viene introdotta una variazione in aumento per l'importo di lire 44.100.000.000, da imputarsi al capitolo numero 1003, concernente appunto il gettito d'imposta sui redditi di ricchezza mobile, che, previsto, originariamente, in lire 1.000.000.000.000, per il suddetto anno 1966, verrà conseguentemente elevato a lire 1.044.100.000.000 ossia aumentato di altre lire 44.100.000.000, di cui 30 miliardi da destinare specificamente alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti per le zone colpite dagli eventi dell'autunno 1966.

E poichè i prelievi, per far fronte ai provvedimenti adottati col decreto-legge 9 novembre 1966, n. 1914, sono stati effettuati impingendo in parte nei fondi disponibili di cui al capitolo n. 3523 e in parte nei fondi disponibili di cui al capitolo n. 5381, è ben evidente che i capitoli medesimi debbano essere reintegrati con somme corrispondenti.

A ciò provvede la *variazione* che forma oggetto del disegno di legge n. 1919.

Naturalmente (per soli fini contabili di quadratura dei due prelievi) la nota di variazione è integrata (analogamente a quanto avviene per il bilancio generale) con la specificazione, con criterio indicativo, delle singole partite aggiuntive, riferite a titolo di spese.

Il che nulla toglie alla legittimità e alla efficienza giuridico-contabile della *nota*, che consente, in tal modo, un maggiore controllo.

La natura specifica del « fondo » iscritto al capitolo n. 3523, quale « *fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso* », nonchè la qualifica di « *fondo di riserva* » della somma iscritta allo stesso titolo nel capitolo numero 5381 del bilancio di previsione per il 1966, e, infine, la loro temporanea utilizzazione rendono infondata la osservazione che hanno avanzato, in sede di Commissione, alcuni intervenuti nella presunzione che si sarebbe trattato di utilizzazione di un *fondo globale* per scopi diversi da quelli inizialmente previsti, « considerandolo un fondo di riserva amministrato al di fuori di ogni controllo del Parlamento ».

Senonchè tale tesi — ove fosse sussistente — avrebbe potuto ritenersi persino sufficiente a suffragare e a legittimare (nei limiti della capienza delle disponibilità finanziarie) il *semplice storno di fondi* (in applicazione del principio, richiamato da alcuni senatori intervenuti in sede di Commissione, secondo cui « gli elenchi dei provvedimenti allegati al fondo globale non sono vincolanti per il Parlamento nè per il Governo), se proprio il Governo, con encomiabile sensibilità, non avesse provveduto a chiedere la reintegrazione di tale storno di fondi con la *nota di variazione* in oggetto.

Ne consegue l'assorbimento dell'altra tesi pure sostenuta (sempre in sede di Commissione), dato che la reintegrazione del fondo globale con la introduzione (a mezzo di nota) della *variazione in aumento* del maggior gettito risultante dagli accertamenti dei redditi d'imposta di ricchezza mobile, nulla toglie al problema della *copertura*, essendo es-

sa risultata esistente (in ortodossa applicazione dell'ultimo comma del citato articolo 81 della Costituzione) alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 914 del 9 novembre 1966 (recante le provvidenze di primo intervento a seguito delle alluvioni) per effetto delle riduzioni come sopra apportate al fondo specifico di spesa per i provvedimenti in corso (capitolo n. 3523), nonchè al fondo di riserva contemplato per lo stesso titolo (capitolo n. 5381) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Gli stessi argomenti valgono per quanto attiene alla copertura di spesa di milioni 14.100, occorrente per l'attuazione del sistema comunitario in materia di trattamento dell'olio di oliva (decreto-legge del 9 novembre 1966, n. 912).

Anche tale onere di spesa di lire 14.100.000.000 risulta pienamente coperto alla data di pubblicazione del decreto-legge *de quo*, essendosi provveduto con *prelievi* dalle disponibilità contenute nei capitoli numero 3523 e n. 5381 previsti (come già rilevato in relazione al decreto-legge n. 914) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Anche sotto tale riflesso vale la considerazione che — essendo indicativi e non vincolanti, per Governo e Parlamento, gli elenchi dei provvedimenti a cui le spese contenute in tali elenchi intendessero riferirsi — legittimo deve ritenersi lo storno della spesa destinata al fine specifico della copertura degli oneri risultanti dalla esenzione dei predetti oneri comunitari.

Ne consegue la mancanza di fondamento di qualsiasi preoccupazione di natura costituzionale, dovendosi ritenere che la *nota di variazioni* al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (con la introduzione « *in aumento* » della entrata di lire 44.100.000.000, a titolo di maggiore gettito della imposta sui redditi di ricchezza mobile su quella che era stata la previsione originaria) denota la correttezza del Governo di voler ricostituire la situazione originaria, quale era prima della *riduzione* (per il suddetto scopo specifico delle provvidenze straordinarie per le zone alluvionate) dei fondi di

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

milioni 3.800 e di milioni 26.200, già iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, rispettivamente ai capitoli n. 3523 e n. 5381. Il che importa, naturalmente, anche la variazione degli *elenchi* annessi ai capitoli medesimi, con l'integrazione dei nuovi provvedimenti, cui andava riferita la previsione della maggiore entrata, ossia la variazione « in aumento » iscritta al capitolo n. 1003 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1966.

La legittimità e la corrispondente piena regolarità della *nota di variazioni* po-

stulano l'approvazione del disegno di legge n. 1919 che a tale nota di variazioni si riferisce e di cui non potrebbe disconoscersi l'urgenza anche per quanto riguarda gli obblighi che ci provengono dalla esecuzione delle norme comunitarie (decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912), oltre che, a maggior ragione, per quanto attiene al primo dei predetti provvedimenti (decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914) relativo alle provvidenze di primo intervento in favore delle popolazioni colpite dagli eventi dell'autunno del 1966.

SALERNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata:

Cap. n. 1003. — Imposta
sui redditi di ricchezza mobile L. 44.100.000.000

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro:

Cap. n. 3523. — Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 5) L. 17.900.000.000

Cap. n. 5381. — Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 6) » 26.200.000.000

L. 44.100.000.000

VARIAZIONI CHE SI APPORTANO AGLI ELENCHI N. 5 E N. 6 ALLEGATI ALLO STATO
DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1966.

ELENCO N. 5

(Cap. n. 3523)

Partite che si aggiungono:

<i>Ministero delle finanze:</i>	(milioni di lire)
Erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva	+ 1.500
<i>Ministero della pubblica istruzione:</i>	
Provvedimenti per le zone colpite dalle calamità del novembre 1966	+ 2.000
<i>Ministero dell'agricoltura e delle foreste:</i>	
Erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva	+ 12.600
<i>Ministero della sanità:</i>	
Provvedimenti per le zone colpite dalle calamità del novembre 1966	+ 1.800
	<u>+ 17.900</u>

ELENCO N. 6

(Cap. n. 5381)

Partite che si aggiungono:

<i>Ministero del tesoro:</i>	
Provvedimenti per le zone colpite dalle calamità del novembre 1966	+ 5.000
<i>Ministero dei lavori pubblici:</i>	
Provvedimenti per le zone colpite dalle calamità del novembre 1966	+ 21.200
	<u>+ 26.200</u>